

## Comunicato stampa

**Data:**  
7 luglio 2020

**Embargo:**  
---

**Contatto:**  
Vinzenz Mathys, portavoce  
Tel. +41 (0)31 327 19 77  
[vinzenz.mathys@finma.ch](mailto:vinzenz.mathys@finma.ch)

# Attuazione LSerFi/LIsFi: la FINMA autorizza i primi organismi di vigilanza

**L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha accordato a OSIF e OSFIN le prime autorizzazioni quali organismi di vigilanza, competenti della vigilanza sui gestori patrimoniali e i trustee. Inoltre, ha abilitato il primo servizio di registrazione per i consulenti alla clientela. In aggiunta, il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto i primi organi di mediazione secondo la LSerFi per i fornitori di servizi finanziari.**

A partire dal 6 luglio 2020, la FINMA accorda all'Organisme de Surveillance des Instituts Financiers con sede a Ginevra (OSIF) e all'Organisation de Surveillance Financière con sede a Neuchâtel (OSFIN) l'autorizzazione quali organismi di vigilanza (OV). Entrambi gli organismi hanno presentato la richiesta di autorizzazione alla FINMA nel gennaio 2020. D'ora in poi, gli OV saranno competenti della vigilanza sui gestori patrimoniali e trustee. Attualmente la FINMA sta vagliando altre tre richieste di autorizzazione quali organismi di vigilanza, che sono state inoltrate in un momento successivo.

### **Nuovo sistema di vigilanza per gestori patrimoniali e trustee**

Con l'emanazione della Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) e della Legge sui servizi finanziari (LSerFi) la vigilanza sui gestori patrimoniali e i trustee è stata oggetto di un nuovo disciplinamento. D'ora in poi, i gestori patrimoniali indipendenti e i trustee necessitano dell'autorizzazione della FINMA. Sottostanno tuttavia alla vigilanza degli OV per quanto concerne gli obblighi sanciti dalla LIsFi e dalla LSerFi come pure dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Gli OV necessitano altresì dell'autorizzazione della FINMA e sono assoggettati alla sua vigilanza. In caso di irregolarità la FINMA è competente dell'applicazione del diritto dei mercati finanziari (*enforcement*).

### **2206 gestori patrimoniali e trustee intendono richiedere un'autorizzazione**

Entro la fine del 2022 i gestori patrimoniali e i trustee devono richiedere un'autorizzazione alla FINMA e provare di essere affiliati a un OV. Il termine per annunciarsi alla FINMA è scaduto il 30 giugno 2020. Entro questa data si sono annunciati alla FINMA 1934 gestori patrimoniali e 272 trustee interessati all'autorizzazione. Alla FINMA sono pervenuti 1208 annunci dalla

Svizzera tedesca, 743 dalla Svizzera romanda e 255 dal Ticino. 273 gestori patrimoniali e trustee hanno comunicato di voler richiedere un'autorizzazione già nel corso di quest'anno. 629 gestori patrimoniali e trustee hanno informato che presenteranno una richiesta di autorizzazione nel 2021 e 1304 nel 2022. 121 istituti hanno annunciato alla FINMA che non presenteranno alcuna richiesta di autorizzazione, in quanto cesseranno la loro attività o saranno oggetto di fusione con altri istituti. Il 6 luglio 2020 la FINMA ha autorizzato per la prima volta due gestori patrimoniali che appartengono a un gruppo finanziario assoggettato alla vigilanza della FINMA.

### **Consulenza alla clientela: abilitato il primo servizio di registrazione**

Dal 20 luglio 2020 la FINMA ha inoltre abilitato BX Swiss AG quale primo servizio di registrazione per consulenti alla clientela. Si prevede che verranno abilitati ulteriori servizi di registrazione. In conformità alla LSerFi, i servizi di registrazione tengono il registro dei consulenti. In tale registro sono iscritti i consulenti alla clientela che operano per fornitori di servizi finanziari non sottoposti a vigilanza e che forniscono i loro servizi in Svizzera. A tal fine, i servizi di registrazione verificano che i consulenti alla clientela soddisfino i necessari requisiti di formazione e di formazione continua. La FINMA è competente dell'abilitazione, ma non della vigilanza prudenziale sui servizi di registrazione. Con il rilascio dell'abilitazione al primo servizio di registrazione inizia a decorrere il termine transitorio di sei mesi: i consulenti alla clientela interessati devono inoltrare entro il 19 gennaio 2021 una richiesta d'iscrizione nel registro dei consulenti.

### **Il DFF riconosce gli organi di mediazione per i fornitori di servizi finanziari**

Il 24 giugno 2020 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha riconosciuto i primi organi di mediazione ai sensi della LSerFi ([elenco del DFF](#)). Rispetto al precedente regime di autodisciplina per le banche, con l'entrata in vigore della LSerFi l'affiliazione a un organo di mediazione è diventata obbligatoria per tutti i fornitori di servizi finanziari che forniscono i loro servizi in Svizzera. Inoltre, d'ora in poi gli organi di mediazione devono essere riconosciuti dal DFF. Com'è avvenuto finora, le controversie su pretese giuridiche tra il cliente e il fornitore di servizi finanziari sono risolte da un organo di mediazione nell'ambito di una procedura di mediazione. In conformità alla LSerFi, i fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione entro sei mesi dal suo riconoscimento. Nel quadro della sua attività di vigilanza, la FINMA verificherà l'attuazione dell'obbligo di affiliazione.